

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PIATEDA

PROVINCIA DI SONDRIO

Rep. n.832

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIATEDA E LA SOC.
ARCALGAS PROGETTI S.P.A. PER LA GESTIONE DEL PUBBLICO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO
COMUNALE DI PIATEDA.

In Piateda, l'anno 2005, il giorno **dieci** del mese di **gennaio**
nell'ufficio di segreteria Comunale di Piateda avanti a me, Lo Martire
Dott.ssa Teresa sono personalmente comparsi i Signori:

Villa Pietro, nato a Sondrio il 23.04.1967, responsabile dell'ufficio tecnico
Comunale, domiciliato per la carica in Comune di Piateda, Via ragazzi del
'99 il quale interviene al presente atto in nome e per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione comunale di Piateda che rappresenta (codice fiscale
00108190141)

(di seguito per brevità "Comune ")

E

Covati Agostino, nato a Bobbio il 29.08.1927, domiciliato per la carica in
Piacenza, Via Castello n. 65, il quale interviene al presente atto in
rappresentanza della ARCALGAS PROGETTI S.p.A., con sede in Milano,
Via F.Filzi n. 33, avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03619180155,
nella sua qualità di legale rappresentante;

(di seguito per brevità "Gestore")

(di seguito congiuntamente "Parti")

P R E M E S S O

1. che con deliberazione n. 4 del 23/03/2004, il Consiglio Comunale di Piateda ha deliberato di affidare a terzi il pubblico Servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Piateda;
2. che il Comune di Piateda ha bandito una gara pubblica per l'individuazione del soggetto terzo affidatario della gestione del pubblico Servizio di distribuzione del gas metano nei termini sopradescritti ed in tutto il territorio comunale;
3. che con determina n. 312 del 18.11.2004, il Comune di Piateda ha preso atto delle risultanze della Commissione all'uopo istituita per l'individuazione del soggetto di cui alla precedente premessa e per l'effetto ha affidato in esclusiva al Gestore l'esercizio del pubblico servizio di distribuzione del gas metano e dei servizi ad esso accessori nel territorio comunale di Piateda, nonché ha disposto, in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore, l'affidamento delle reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas, in via esclusiva, al Gestore in regime di Concessione;
4. che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000 n.164 e segnatamente ai sensi dell'Art.14, la durata dell'affidamento del pubblico servizio in questione è stato determinato in 12 (dodici) anni a decorrere dalla data di attivazione del primo contratto di fornitura e la Concessione d'uso di reti ed impianti deve intendersi necessariamente di pari durata;
5. che è necessario regolare l'affidamento della gestione del pubblico servizio

di distribuzione del gas metano mediante un apposita “*Convenzione*” volta a disciplinare i rapporti tra il Comune di Piateda ed il Gestore concernenti l’esercizio dell’attività di detto pubblico servizio e dei servizi ad esso accessori;

6. che, in attesa della predisposizione, ai sensi dell’Art.14, comma 1° del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000 n.164, del Contratto di Servizio tipo da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas poi da sottoporre all’approvazione del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, con atto n. 4 del 23/03/2004, il Consiglio Comunale ha approvato la presente Convenzione per la gestione del servizio in questione ed ha demandato alla Giunta Comunale la facoltà di apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie per una migliore definizione del servizio;
7. che la durata dell’affidamento del pubblico Servizio in questione ha la durata di anni 12 (dodici) con decorrenza dalla attivazione del primo contratto di utenza relativo alla rete oggetto del presente bando;
8. che il Comune di Piateda ha acceso mutui ventennali con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione degli impianti e della rete del gas per il quale il Gestore si impegna a rimborsare al Comune la somma di euro 21.982,46 corrispondente alle rate dei mutui accesi.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse ed allegati

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Definizioni

2.1 Nell'interpretazione delle condizioni generali e speciali della presente *“Convenzione per la gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano”*, le seguenti parole hanno il significato ad esse di seguito assegnato:

“Gestore” dovrà intendersi la Ditta Arcalgas Progetti s.p.a. con sede in Via Filzi n. 33 – 20124 – Milano titolare della concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano;

“Parte” dovrà intendersi indifferentemente il Comune di Piateda o il Gestore, considerati parti in questa Convenzione;

“Territorio” dovrà intendersi l'area del territorio comunale di Piateda, su cui sorgono e/o sorgeranno gli impianti oggetto del presente affidamento;

“Condotta” e **“Conduttura”** dovranno intendersi le tubazioni di adduzione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas metano;

“Rete” dovrà intendersi l'insieme delle condotte e condutture per l'adduzione, il trasporto la distribuzione e l'eventuale stoccaggio del gas metano;

“Allacciamento” dovrà intendersi il tratto di tubazione di collegamento dalla condotta al contatore del singolo utente;

“Convenzione” dovrà intendersi la presente Convenzione di affidamento del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano;

“Sistema” complesso di reti, impianti ed altri beni realizzati dal Comune di Piateda e/o dalla ditta aggiudicataria ed indicati nella progettazione approvata dal Comune.

Art. 3 - Oggetto della Convenzione

- 3.1 Il Comune affida al Gestore il pubblico servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale a mezzo di reti ed impianti così come descritti negli allegati:
- Allegato "A" – stato di fatto della rete esistente
 - Allegato "B" – progetto tecnico di completamento rete.
- 3.2 Il Comune affida al Gestore il pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana per usi domestici, agricoli, artigianali e simili, riscaldamento, attività commerciali e terziarie nonché per usi industriali.
- 3.3 Il servizio riguarda l'intero territorio comunale ove il Comune garantisce al Gestore la qualità di unico affidatario del pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana.
- 3.4 A tale scopo il suolo ed il sottosuolo pubblico occorrenti per la posa ed il mantenimento delle opere e canalizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio verrà concesso dal Comune al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio.
- 3.5 Il servizio verrà gestito ed erogato altresì secondo termini, condizioni e modalità riportate nella "Carta dei Servizi" adottata dal Gestore.
- 3.6 Il Gestore, a cui è stata affidata la gestione del Servizio di distribuzione del gas per la durata di anni 12 (dodici), è autorizzato a percepire dai Clienti un corrispettivo per i servizi erogati determinato sulla base della vigente normativa.
- 3.7 Il Gestore si impegna ad assumere a suo carico tutti gli oneri di gestione e manutenzione del Sistema, nonché di completamento della rete, come di

seguito precisati.

- 3.8 In particolare, il Gestore si impegna a realizzare a propria cura e spese le opere così come descritte nel progetto preliminare presentato ed approvato dal Comune con atto deliberativo n. 130 del 16.12.2004 (*Allegato "B"*)

Art. 4 - Esclusività della Convenzione

- 4.1 Il diritto di utilizzo del Sistema è concesso in esclusiva al Gestore per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 5 - Durata della Convenzione

- 5.1 Il diritto all'utilizzo dei beni è di pari durata dell'affidamento del servizio pubblico di distribuzione gas di cui all'Art. 3 punto 6 della presente Convenzione.
- 5.2 La Convenzione produrrà effetti fra le Parti dalla data della sua stipula ancorchè la effettiva decorrenza sia determinata in riferimento alla data di attivazione del primo contratto di fornitura.
- 5.3 La durata dell'affidamento, in caso di interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, guerre, calamità naturali, sommosse popolari, scioperi, tumulti ecc.) accertate e riconosciute tra le Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; di queste ogni qual volta si verificassero, il Gestore dovrà dare comunicazione al Comune.
- 5.4 Le Parti concordano di riunirsi ogni quattro anni per valutare le modifiche proposte dalle Parti stesse per eventualmente adeguare la presente Convenzione alle esigenze di sviluppo civile ed economico della comunità locale.
- 5.5 La presente Convenzione dovrà essere adeguato al Contratto di Servizio tipo

che l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas predisporrà ed il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato approverà, ai sensi dell'Art.14, comma 1° del D.Lgs. n.164/2000, qualora emergano disposizioni in contrasto o incompatibili con quelle di cui al presente atto.

- 5.6 In ogni caso, è previsto l'automatico inserimento ed applicazione all'interno del presente atto delle disposizioni di cui al Contratto di Servizio tipo per quelle che risulteranno incompatibili con quelle contenute nel presente.
- 5.7 Qualora, invece, siano previste disposizioni da adottare a seguito di valutazioni congiunte, le Parti si impegnano a riunirsi entro breve termine per un nuovo accordo sui punti da modificare della presente Convenzione.
- 5.8 Alla scadenza della presente Convenzione, il Gestore si impegna a proseguire la gestione e l'esercizio del servizio per un anno su richiesta del Comune.

Art. 6 - Corrispettivo

- 6.1 Per l'affidamento del servizio il Gestore s'impegna a:
- a) versare al Comune la somma di Euro **65.947,38** “ una tantum”, quale rimborso di rate di mutuo assunto per la rete esistente e già pagate dal Comune, contestualmente alla stipula della Convenzione secondo le modalità che verranno indicate dal Comune;
 - b) versare annualmente al Comune un importo pari a centesimi di Euro **0,00081** per ogni metro cubo di gas metano distribuito in rete per i vari usi nell'anno solare, così come proposto all'atto di presentazione dell'offerta da parte del Gestore; l'importo verrà corrisposto dal Gestore al Comune entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - c) rimborsare al Comune la somma complessiva annua di Euro **21.982,46** (ventunomilanovecentoottantadue/46) in due rate uguali entro il 15 giugno

ed il 15 dicembre di ogni anno.

Art. 7 - Concessione d'uso di beni ed impianti

Al Gestore, al fine di gestire ed erogare il servizio, sono conferiti, in via esclusiva in Concessione d'uso per 12 (dodici) anni reti ed impianti per la gestione del servizio secondo termini, condizioni e modalità riportate nella presente Convenzione.

Art. 8 - Proprietà del Sistema

8.1 Le reti esistenti, costituite dalle condotte stradali di trasporto e dalle reti di distribuzione, complete delle apparecchiature e degli accessori di regolazione della pressione, della misura, di manovra e controllo occorrenti ad assicurare il servizio su tutto il territorio comunale, costituenti il Sistema e così come descritti nella progettazione approvata dal Comune sono e restano di proprietà del Comune di Piateda .

Il Gestore assume piena e totale responsabilità dei suddetti impianti mantenendo sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, il Comune di Piateda da ogni e qualsiasi danno che potesse derivare dalla presenza e dall'uso del suddetto Sistema durante il periodo di affidamento.

8.2 Tutte le opere appartenenti al Sistema, saranno individuate in apposito registro, in duplice copia, tenuto dal Gestore e dal Comune e controfirmato dalle Parti, con riferimento allo stato finale dei lavori, approvato dal Comune di Piateda che provvederà ad aggiornarlo sulle modifiche apportate agli impianti stessi.

8.3 Tutti gli interventi volti a garantire il perfetto funzionamento degli stessi impianti costituiscono investimenti a totale carico del Gestore alle condizioni di cui alla presente Convenzione.

8.4 Le nuove reti ed i nuovi impianti di potenziamento e di estensione del Sistema, realizzati nel corso della validità della presente Convenzione costruiti a spese del Gestore diventeranno di proprietà esclusiva del Comune di Piateda alla scadenza della presente Convenzione previo l'avvenuto collaudo degli stessi da eseguirsi a carico del Gestore senza onere alcuno da parte del Comune di Piateda.

Art. 9 - Responsabilità del Gestore

9.1 Con decorrenza dalla data di stipula della presente Convenzione, il Gestore sarà il solo ed unico responsabile nei confronti del Comune e di terzi della corretta ed efficiente gestione del Sistema nell'osservanza delle norme di buona tecnica e della presente Convenzione.

9.2 Il Gestore sarà pertanto responsabile dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale e del reperimento dei capitali necessari per gli investimenti.

9.3 Il Gestore ha l'obbligo di tenere indenne il Comune di Piateda da qualsiasi pretesa di terzi connessa all'uso del Sistema da parte del Gestore in forza della concessione d'uso rilasciata con la Convenzione.

9.4 Il Gestore si impegna ad osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di qualsivoglia Autorità, vigenti o che entrassero in vigore durante l'efficacia della Convenzione e che abbiano attinenza con la sua esecuzione, nonché ad ottenere tutti i necessari permessi, autorizzazioni, licenze e nullaosta da parte di Comuni, Province, ANAS, FF.SS., S.p.A. o altra Autorità o Ente interessato.

9.5 Il Gestore si impegna a stipulare, a propria cura e spese, gli atti di costituzione di servitù o di acquisto per la posa di nuove condotte in aree di proprietà privata o di proprietà di altri enti diversi dal Comune e ad ottenere

le necessarie autorizzazioni per i lavori di manutenzione che si rendessero necessari in proprietà private.

- 9.6 Il Gestore è responsabile della esecuzione dei lavori, a sue cure e spese, di manutenzione, riparazione, allacciamenti, posa di nuove condotte per estensioni o potenziamenti di reti e costruzione di impianti, nonché del ripristino a regola d'arte delle strade manomesse.
- 9.7 Il Gestore, è affidatario dell'esercizio del servizio secondo termini, condizioni e modalità riportate nella presente Convenzione e negli atti emanati in attuazione ed a completamento della stessa.
- 9.8 Il Gestore provvede all'ordinaria e straordinaria gestione del servizio.
- 9.9 Il Gestore si impegna ad osservare ed a far osservare, nei limiti della propria competenza, le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 10 - Responsabilità del Comune di Piateda

- 10.1 Il Comune di Piateda si impegna a sostenere e favorire l'attività del Gestore attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti alla gestione del servizio attribuito al Gestore stesso, ricadenti nella sua competenza e titolarità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguire, le autorizzazioni per la collocazione di reti ed impianti nei territori di proprietà comunale, ecc.
- 10.2 Il Comune di Piateda affiderà a titolo gratuito al Gestore il diritto di posa sul territorio delle condotte principali e secondarie, delle opere ed impianti accessori, nonché di cavi, aerei o in tubazioni, di potenza, telefonici o in fibra ottica, nonché sistemi di protezione catodica, tutti necessari alla gestione del Sistema.
- 10.3 Il Comune di Piateda comunicherà tempestivamente al Gestore i piani e i programmi di sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti abitativi o nuove

urbanizzazioni) ed industriale (nuovi insediamenti produttivi) onde acquisire eventuali osservazioni e consentire al Gestore una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli investimenti relativi ad eventuali potenziamenti o estensioni del Sistema.

10.4 Il Comune di Piateda provvederà a disciplinare la sistemazione nel sottosuolo, nonché nel soprassuolo, delle future opere, qualunque natura esse abbiano, al fine di evitare interferenze materiali o tecniche o danneggiamenti alla rete e degli impianti di distribuzione del gas metano per correnti vaganti o altra causa. In particolare, il Comune di Piateda – ai fini di garantire la massima sicurezza ed evitare di recare danno a reti ed impianti – nell'autorizzare i lavori di terzi nell'ambito del territorio comunale prescriverà, tra l'altro, l'obbligo di:

- a) assumere presso il Comune di Piateda le informazioni che possono interessare la rete gas metano, prima di iniziare i lavori;
- b) preavvisare il Comune di Piateda dell'inizio dei lavori, informandolo, altresì, della loro natura;
- c) segnalare immediatamente al Comune di Piateda gli eventuali danni e provvedere al relativo risarcimento.

10.5 Il Comune di Piateda – ai fini di assicurare la massima sicurezza del Sistema – è espressamente autorizzato a prescrivere ai Clienti opere particolari di protezione, specialmente gli incroci di servizi.

10.6 Il Comune di Piateda comunicherà, con congruo anticipo al Gestore, le modifiche a Regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire

sul servizio, acquisendone parere non vincolante.

10.7 Il Comune affida in esclusiva al Gestore l'esercizio del servizio secondo termini, condizioni e modalità riportate nella presente Convenzione e dagli atti emanati in attuazione ed a completamento dello stesso.

10.8 Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'operato del Gestore nell'espletamento delle attività ed esercizio del servizio al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione del servizio siano adeguati alle esigenze dei cittadini ed in grado di favorire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.

Art. 11 - Carattere del Servizio

11.1 Il Servizio ha natura di servizio pubblico.

11.2 Il Servizio dovrà avere carattere di regolarità, continuità ed economicità.

11.3 Il Gestore dovrà garantire un Servizio di qualità, la parità di trattamento e l'assoluta imparzialità fra i Clienti.

11.4 Eventuali situazioni di impossibilità di accesso alla rete di distribuzione vanno motivate dal Gestore e comunicate sia al Comune che all'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas.

Art. 12 - Sospensioni del Servizio per cause di forza maggiore e di esigenze tecniche.

12.1 L'esecuzione del Servizio potrà essere sospesa dal Gestore solo per cause di forza maggiore salvo quanto previsto al comma 3° del presente Articolo.

12.2 In caso di forza maggiore, il Gestore deve provvedere a ripristinare il regolare servizio al più presto al fine di arrecare ai Clienti il minor disagio possibile.

12.3 In caso di esigenze tecniche, sempre che non sia possibile provvedere senza

sospendere l'erogazione del Servizio, il Gestore è tenuto ad informare almeno con 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo il Comune e l'utenza interessata mediante affissione di manifesti e/o apposite comunicazioni contenenti il giorno, l'ora di interruzione e ripristino del Servizio.

12.4 Le ipotesi di sospensione del Servizio di cui ai commi precedenti non costituiscono titolo per qualsivoglia richiesta di indennizzo tra le Parti.

12.5 Le ipotesi di sospensione del Servizio di cui al comma 2° non potranno esser invocate quali inadempimenti contrattuali. L'ipotesi di sospensione del Servizio di cui al comma 3° potrà essere invocata dal Comune quale inadempimento contrattuale esclusivamente qualora si ripeta con eccessiva frequenza arrecando un rilevante danno ai Clienti.

Art. 13 - Sospensioni del Servizio per cause imputabili al Comune

13.1 Qualora la regolare erogazione del Servizio debba essere sospesa a causa di attività poste in essere dal Comune e da attività/eventi autorizzati dallo stesso (ad es. costruzione o lavori di qualsiasi genere), il Comune è obbligato ad informare il Gestore almeno con 10 (dieci) giorni lavorativi di anticipo, salvo i casi di somma urgenza dei lavori per i quali il Comune dovrà comunque avvisare con tempestività il gestore..

13.2 Il Gestore è tenuto ad informare almeno con 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo l'utenza interessata mediante affissione di manifesti e/o apposite comunicazioni contenenti il giorno, l'ora di sospensione e ripristino del Servizio.

13.3 Gli oneri derivanti dalla sospensione di Servizio e le spese di informazione dell'utenza di cui al comma precedente si intendono, di regola, a carico del Gestore.

13.4 Il Gestore predispone e presenta al Comune per ciascun anno entro il mese di Gennaio un'analitica e dettagliata valutazione dei mancati introiti e dei costi di informazione sostenuti nell'esercizio dell'anno precedente per le sospensioni del Servizio imputabili al Comune. E' rimessa alla valutazione del Comune la determinazione delle modalità di ripartizione della copertura di tali oneri.

13.5 Qualora il Comune non rispettasse il preavviso di cui al precedente comma 1°, gli eventuali oneri di cui al comma 3°, debitamente descritti e

documentati dal Gestore ed eventualmente soggetti a perizia indipendente, saranno posti a carico del Comune.

Art. 14 - Funzioni di indirizzo e vigilanza

14.1 Il Comune esercita la funzione di indirizzo.

14.2 Il Comune esercita la funzione di vigilanza mediante l'attenta verifica della documentazione trasmessa dal Gestore e, qualora emergessero gravi carenze nella gestione del Servizio, anche mediante Ispezioni – direttamente o per il tramite di operatori incaricati – al fine di verificare il regolare funzionamento del Servizio in relazione agli standard di qualità/quantità – riportati nella “*Carta dei Servizi*” e l'efficienza della distribuzione, nonché lo scrupoloso rispetto delle norme relative alla sicurezza pubblica. Durante le Ispezioni, di cui dovrà essere dato preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, il Gestore garantirà l'assistenza agli operatori incaricati e la massima collaborazione. Delle Ispezioni verrà redatto, in duplice copia, un dettagliato verbale da trasmettere al Comune ed al Gestore.

14.3 Nelle circostanze di cui al comma precedente, il Comune si riserva inoltre la facoltà di far verificare, in contraddittorio con un operatore incaricato dal

Gestore, la rispondenza delle caratteristiche del gas distribuito, in merito al potere calorifico ed alla pressione, secondo quanto disposto nella presente Convenzione al successivo Art.24. Delle verifiche verrà redatto, in duplice copia, un dettagliato verbale da trasmettere al Comune ed al Gestore.

14.4 Qualora a seguito dell'Ispezione il Comune accertasse il mancato rispetto del *Piano Investimenti* concordato nonché gravi carenze nella gestione del Servizio, provvederà a notificare alla Società la diffida, di cui al successivo Art.35, comma 2° del presente Contratto.

Art. 15 - La gestione ordinaria del Servizio

15.1 La gestione ordinaria concerne tutte le prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura la continuità e la costante affidabilità, sicurezza ed efficienza del Servizio, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria, i controlli programmati e periodici, i collaudi e gli interventi conservativi, previsti dalla Legge e dalle norme della buona tecnica.

15.2 Il Gestore provvederà pertanto a costituire e mantenere in magazzino parti di ricambio con livelli adeguati di scorte tali da assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione, riducendo al minimo indispensabile i tempi di fermata degli impianti e di interruzione nell'erogazione del servizio.

15.3 Il Gestore dovrà provvedere, reperendo i mezzi finanziari necessari, alle opere di ricostruzione e ripristino che si rendessero necessarie a seguito di eventi eccezionali, caso fortuito o forza maggiore, per assicurare la continuità del servizio.

15.4 Prima dell'inizio dei lavori di cui sopra, o contestualmente all'esecuzione

dei lavori a seconda della gravità del danno e dell'urgenza dell'intervento, il Gestore dovrà fare eseguire una perizia tecnica da un perito indipendente, in cui risultino le cause che hanno originato il danno e la stima del costo di ricostruzione o ripristino delle opere danneggiate. Dette perizie dovranno dal Gestore essere trasmesse alla Compagnia Assicuratrice.

15.5 Il Gestore si impegna pertanto ad eseguire a propria cura e spese ed a suo esclusivo giudizio e responsabilità tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione del Servizio e, in particolare:

a) a provvedere alla distribuzione del gas metano nelle strade già canalizzate a tutti coloro che ne faranno richiesta, per i diversi usi consentiti, nelle quantità e con le modalità di prelievo ed impiego compatibili con i vincoli

tecnici degli impianti esistenti, previsti nelle condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas metano ai Clienti finali attraverso reti di gasdotti locali nonché previste nella “*Carta dei Servizi*”;

- b) a provvedere all’esecuzione a propria cura e spese, utilizzando anche propri appositi laboratori di analisi, dei necessari controlli qualitativi, le cui tipologie e cadenze saranno stabilite dal Gestore;
- c) a provvedere alla manutenzione programmata preventiva con specifiche attrezzature ed il monitoraggio continuo, anche eventualmente a mezzo di impianti di telecontrollo operativi 24 ore su 24, del funzionamento degli impianti e della rete gas;
- d) a soddisfare con la massima tempestività le chiamate di emergenza dei Clienti, per guasti, fughe, odore di gas od altro potenzialmente pericoloso, assicurando un servizio di pronto intervento;
- e) a favorire e promuovere la diffusione dell’informazione sull’uso razionale

dell’energia e sulla sicurezza degli impianti;

- f) ad effettuare la lettura dei contatori d’utenza;
- g) ad incassare tutti gli importi conseguenti allo svolgimento del servizio: contributi dei Clienti e/o degli altri Enti, sia pubblici sia privati, proventi di qualsiasi natura o specie. Tali importi saranno di competenza esclusiva del Gestore senza alcun obbligo di rendicontazione nei confronti del Comune;
- h) a provvedere alla installazione dei misuratori d’utenza, alla loro rimozione in caso di cessazione definitiva, alla chiusura e riapertura in caso di subentro di un nuovo Cliente, alla relativa prova di tenuta estesa anche al misuratore, alla messa in esercizio ed a quant’altro necessario. In caso di attivazione o riattivazione della fornitura, il Gestore provvederà anche allo svolgimento di

un *check-up* sulla sicurezza dell'impianto interno d'utenza, comprensivo della prova di tenuta estesa anche al misuratore;

- i) a provvedere agli allacciamenti alla rete di distribuzione ed alle modificazioni degli impianti esistenti richiesti dai Clienti dietro versamento di un contributo di allacciamento a fondo perduto;
- j) all'acquisizione dei diritti di servitù o dei diritti necessari nel caso di utilizzo di aree non di proprietà;
- k) all'allestimento di appositi uffici aperti al pubblico, per svolgere i vari adempimenti inerenti al Servizio e per ricevere suggerimenti/lamentele dell'Utenza. Copia dei principali suggerimenti/lamentele ricevuti sarà inviata annualmente dal Gestore al Comune;
- l) a garantire, per la continuità dell'esercizio, apposito servizio di reperibilità e di pronto intervento, con disponibilità di 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell'anno;

- m) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Sistema di reti ed impianti di distribuzione del gas, nonché degli impianti annessi;
- n) a fornire al Comune copia di eventuali informazioni statistiche necessarie ad adempiere agli obblighi a cui il Comune è tenuto in ottemperanza della vigente normativa ovvero per propri studi/relazioni interni all'Amministrazione.

15.6 Il Gestore dovrà realizzare – o far realizzare a sua cura – le opere di allacciamento della rete di distribuzione gas sino al punto di consegna, in conformità alle norme vigenti nonché secondo un razionale criterio di sicurezza e buona tecnica, in favore di richiedenti che abbiano stipulato con il Gestore un regolare rapporto di clientela ovvero su richiesta di altri

operatori del settore che abbiano essi stipulato un regolare rapporto di clientela.

15.7 Relativamente agli interventi che comportino manomissioni del manto stradale e/o marciapiedi, il Gestore dovrà comunicare al Comune con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni l'inizio dei lavori, fatta eccezione nei casi di forza maggiore (ad es. ricerca e riparazione dispersioni) per i quali il Gestore dovrà comunque dare tempestiva comunicazione al Comune. Il Gestore dovrà, in ogni caso, provvedere al tempestivo ripristino a regola d'arte della pavimentazione manomessa.

Art. 16 - La gestione straordinaria del Servizio

16.1 La gestione straordinaria concerne ogni prestazione tecnica ed ogni attività finalizzata a modificare, potenziare, ampliare o rinnovare reti ed impianti già in esercizio, la posa in opera di nuove canalizzazioni per l'estensione del servizio, nonché la realizzazione di nuovi impianti tecnologici.

Art. 17 - Esecuzione in danno dei lavori di manutenzione

17.1 Se il Gestore non esegue le prestazioni di cui agli articoli 15 e 16 e non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da cause a lui non imputabili, il Comune di Piateda potrà costituire in mora il Gestore mediante intimazione scritta.

17.2 Trascorse 48 ore dalla messa in mora senza risultato, il Comune di Piateda potrà provvedere, a spese del Gestore, ad eseguire i lavori necessari ad assicurare il buon funzionamento di detti impianti ed opere.

Art. 18 - Rinnovo, ricostruzione e ripristino di impianti

18.1 Il rinnovo di impianti dovrà essere progettato e programmato dal Gestore, incorporando nei nuovi macchinari, apparecchiature ed impianti, i

miglioramenti tecnologici e le modificazioni che la perizia, l'esperienza e la tecnologia offrono.

18.2 Il rinnovo tal quale, per usura o vetustà, deve quindi essere inteso come sostituzione di macchinari, apparecchiature ed impianti con altri aventi prestazioni non inferiori a quelle precedenti.

Art. 19 - Potenziamento del Sistema

19.1 Il Gestore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla progettazione, appalto, costruzione, collaudo e messa in servizio di tutte le opere di potenziamento del Sistema che comportino la costruzione di nuove reti ed impianti o il potenziamento di quelli esistenti, nonché la sostituzione di condotte con nuove condotte di diametro maggiore o la posa di nuove condotte di collegamento con incremento del patrimonio produttivo aziendale, in attuazione dei piani e programmi di sviluppo a breve-medio-lungo periodo.

19.2 Il Gestore dovrà provvedere alla progettazione, appalto, costruzione,

collaudo e messa in servizio di tutte le opere occorrenti per la progressiva estensione delle reti di condotte a fronte di nuovi insediamenti abitativi e produttivi o di nuove urbanizzazioni, in attuazione dei piani e programmi di sviluppo a breve-medio-lungo periodo.

19.3 Per la realizzazione delle opere di potenziamento del Sistema, il Gestore reperirà i mezzi finanziari necessari senza nessun onere a carico del Comune di Piateda.

Art. 20 - Dismissioni

20.1 Nel caso di reti o impianti tecnologicamente obsoleti o che comportino costi di manutenzione eccessivamente elevati, il Gestore avrà la facoltà di procedere alla messa fuori servizio ed alla successiva dismissione mediante

restituzione del bene al Comune di Piateda secondo le norme amministrative e di legge in vigore al tempo della dismissione.

Art. 21 - Gli investimenti

21.1 Il Gestore provvederà ad effettuare gli investimenti necessari per realizzare gli allacciamenti, l'ampliamento ed il potenziamento della rete anche alle aree periferiche non comprese nelle planimetrie allegate al presente atto, che definiscono la rete di primo impianto e l'estensione della rete di distribuzione realizzata dal Comune di Piateda, onde favorire il miglioramento complessivo del Servizio, l'equilibrato sviluppo di reti ed impianti ed una sempre maggiore affidabilità e sicurezza dell'intero sistema di gestione ed erogazione del Servizio.

21.2 A tal fine, il Gestore si impegna ad eseguire il *Piano Investimenti* sottoposto all'atto della presentazione della propria offerta e a rispettare la data di attivazione del servizio alle utenze finali come indicata in sede di gara.

21.3 L'inosservanza dei termini indicati determina l'applicazione delle penali previste dal successivo Art.34.

21.4 Tutti i progetti di investimento dovranno essere realizzati nel rispetto della vigente normativa e, in particolare, della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti, sicurezza ed ambiente.

Art. 22 - Uso razionale delle risorse energetiche

22.1 Il Gestore si impegna ad incentivare politiche di uso razionale delle risorse energetiche, adottando e promuovendo – per quanto di sua competenza – il miglioramento dei processi tecnologici e l'uso appropriato delle risorse.

Art. 23 - Carta dei Servizi e Condizioni Contrattuali

23.1 La “Carta dei Servizi” e le “Condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas metano a Clienti finali attraverso reti di gasdotti locali” sono quelli rispettosi della vigente normativa, comprese le direttive dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, nonché le previsioni della presente Convenzione, e sono sottoposti in visione del Comune.

23.2 Le variazioni a tali atti che si rendessero necessarie sopravvenute esigenze normative, per tenere conto della dinamica del mercato, delle esigenze dei Clienti e delle mutate condizioni di erogazione del servizio dovranno essere preventivamente comunicate al Comune.

Tali modifiche non dovranno comunque comportare squilibri o vessazioni nel rapporto Gestore – Clienti.

23.3 Il Gestore dovrà assicurare la massima informazione ai Clienti relativamente alle condizioni contrattuali; particolare cura a tale informazione dovrà essere garantita nei periodi in cui le condizioni subiranno delle modificazioni.

Art. 24 - Caratteristiche del gas

24.1 Il Comune consente al Gestore di porre in essere quanto necessario ad assicurare la regolarità, continuità ed economicità delle forniture.

24.2 Il Gestore sarà direttamente responsabile nei confronti dei fornitori. Resta fermo l’obbligo del Comune di mettere a disposizione del Gestore tutta la documentazione di propria competenza eventualmente richiesta dal fornitore.

24.3 Nel caso di gas prelevato direttamente dal metanodotto, il Gestore è impegnato a distribuirlo ai Clienti nelle identiche condizioni fisico - merceologiche di erogazione del gas del fornitore, con l’aggiunta di odorizzante.

24.4 Nel caso di metano puro, il Gestore si impegna a distribuire il gas ad una pressione minima non inferiore ai 17 mbar, misurata immediatamente a monte dei singoli misuratori, indipendentemente dalla ubicazione della presa, del relativo misuratore e del calibro dello stesso.

24.5 Ad eccezione delle ipotesi riportate nei precedenti commi 3° e 4°, la pressione in rete sarà opportunamente regolata e realizzata con i criteri tecnici che il Gestore riterrà più opportuni, tenuto conto delle massime garanzie di sicurezza e qualità, sotto la propria esclusiva responsabilità ed a suo insindacabile giudizio.

Art. 25 - Responsabilità civile, penale ed amministrativa

25.1 Per effetto del presente atto e per l'intera durata dell'affidamento del Servizio, il Gestore assume ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa sollevando il Comune per eventuali danni a terzi conseguenti alla gestione e l'erogazione del Servizio.

25.2 Il Gestore si obbliga a stipulare con accreditata Compagnia Assicuratrice

una polizza per la copertura dell'impianto stesso e del rischio della responsabilità civile verso terzi connesso alla gestione del Servizio per un massimale adeguato, e comunque con un minimo di Euro 900.000,00 (novecentomila/00), depositando presso il Comune una copia della polizza assicurativa.

Art. 26 - Obblighi assicurativi del Gestore

26.1 Il Gestore dovrà assicurare gli impianti, le attrezzature, le reti, i laboratori, i magazzini e gli edifici e mantenere ciascuna parte assicurata per un valore commisurato al valore delle parti che potrebbero essere danneggiate, contro

il rischio di perdita, danno o distruzione per incendio, fulmine, terremoto durante l'intero periodo di validità della Convenzione.

- 26.2 I capitali assicurati saranno aggiornati ogni 5 (cinque) anni, o con cadenza più ravvicinata se il Comune di Piateda lo riterrà opportuno.
- 26.3 La polizza assicurativa sarà estesa alla responsabilità civile verso terzi per qualsiasi danno che possa essere arrecato in dipendenza all'esercizio degli impianti. I massimali di responsabilità civile saranno stabiliti in conformità alla vigente normativa. Copia della polizza dovrà essere trasmessa al Comune prima della stipulazione del contratto.
- 26.4 Per i lavori di realizzazione di “ Impianto di Metanizzazione – Opere di adduzione e distribuzione del gas metano e derivazioni d'utenza – Progetto di completamento ed estensione”, ai sensi dell'art. 103 del DPR 554/99, il Gestore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi per un massimale di stabilito in conformità alla vigente normativa. Copia della polizza dovrà essere trasmessa al Comune almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori.

- 26.5 Tutte le somme percepite, in forza di quanto previsto al comma 1° del presente Articolo, a titolo di risarcimento dalla Compagnia Assicuratrice dovranno essere impiegate per la sostituzione o la riparazione delle parti danneggiate, perse o distrutte.

Art. 27 - Le tariffe

- 27.1 Al Gestore competono integralmente le tariffe stabilite quale corrispettivo del Servizio di Distribuzione del gas metano, determinate secondo i metodi e le procedure previsti dalla normativa vigente e dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

27.2 Le tariffe dei servizi accessori sono fissate dal Gestore nel rispetto della normativa vigente e sono determinate secondo le specifiche normative dettate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

27.3 Il Gestore dovrà assicurare la massima chiarezza e trasparenza nella compilazione delle tariffe.

Art. 28 - Obblighi di informativa del Gestore ed ispezioni del Comune di Piateda

28.1 Il Gestore ha il compito di informare il Comune di Piateda sulla gestione dei beni appartenenti al Sistema concessi in uso per la gestione dei servizi.

28.2 A tale scopo dovrà redigere annualmente una relazione nella quale saranno descritti separatamente, con riferimento all'esercizio concluso:

- a) i lavori di manutenzione e di riparazione per eventi eccezionali di cui all'Art.15;
- b) i lavori di rinnovo, ricostruzione e ripristino di cui all'Art.18;
- c) i lavori e le opere di potenziamento del Sistema di cui all'Art.19;
- d) le dismissioni di parti del Sistema di cui all'Art.20.

28.3 La descrizione dovrà contenere tutti i dati tecnici ed economici identificativi degli interventi di cui alle lettere b), c) e d), nonché una rappresentazione in forma sintetica delle attività di cui alla lettera a).

28.4 La relazione dovrà altresì indicare le previsioni di lavori ed opere di cui al 2° comma per l'esercizio successivo.

28.5 Il Gestore si impegna a trasmettere al Comune di Piateda le informazioni richieste ed a fornire la massima collaborazione per eventuali studi, ricerche ed analisi dallo stesso avviate.

28.6 Il Comune di Piateda ha facoltà di ispezionare, direttamente o per il tramite di tecnici incaricati, il Sistema e verificare il funzionamento dello stesso. Durante le ispezioni, di cui dovrà essere dato preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, il Gestore garantirà l'assistenza ai tecnici del Comune e la massima collaborazione.

Art. 29 - Inventario di reti ed impianti

29.1 Non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di stipula della presente Convenzione le Parti dovranno formalizzare la consegna di reti, impianti e condotte affidati in diritto d'uso al Gestore, redigendo i relativi verbali di consegna.

29.2 Il Comune ed il Gestore dovranno redigere in contraddittorio entro 3 (tre) mesi dalla stipula del presente atto l'inventario completo di reti ed impianti conferiti in uso.

29.3 Per rinnovi, ricostruzioni e ripristini di impianti, potenziamento del Sistema, estensioni di reti e nuovi impianti dovrà essere redatto apposito registro, in duplice copia, tenuto dal Gestore e dal Comune e controfirmato dalle Parti.

Art. 30 - La qualità del Servizio erogato

30.1 Le Parti concordano di assumere quale riferimento per valutare la qualità del

Servizio erogato gli indicatori riportati nella "*Carta dei Servizi*", da adottare in adempimento al D.P.C.M. 27 Gennaio 1998, che disciplinerà in dettaglio i rapporti con l'utenza. Nel caso tale "*Carta dei Servizi*" venga di fatto sostituita da altra fonte sarà quest'ultima a disciplinare nel dettaglio la qualità del Servizio erogato.

30.2 Nella "*Carta dei Servizi*" verranno specificati, accanto agli indicatori, gli obiettivi perseguiti dal Gestore – anche in considerazione degli standard

Customer Satisfaction in centesimi), risultino, per ciascuno dei 4 (quattro) ambiti di riferimento, almeno in linea con i valori medi del settore.

Art. 32 - Monitoraggio del Servizio

- 32.1 Il Gestore procederà ad eseguire un programma di rilevazione annuale della qualità del Servizio erogato rispetto agli standard contenuti nella “*Carta dei Servizi*”.
- 32.2 Il Gestore procederà altresì ad eseguire un programma di rilevazione annuale della qualità del Servizio percepita dai cittadini sui parametri di cui al precedente Art.31.
- 32.3 Le rilevazioni sulla qualità del Servizio, di cui ai precedenti commi 1° e 2°, verranno riportate in un Rapporto annuale.
- 32.4 Il Rapporto annuale analizzerà l'erogazione del Servizio, le attività accessorie, nonché l'andamento delle stesse nel periodo considerato.
- 32.5 Il Gestore consegnerà entro il mese di marzo di ciascun anno al Comune il Rapporto annuale. Il Gestore provvederà a portare a conoscenza dei Clienti i principali dati del Rapporto, tramite mezzi di comunicazione e mediante associazioni – comitati dei Clienti.

Art. 33 - Cessione del Contratto

- 33.1 Il Gestore non può cedere o trasferire a terzi i diritti nascenti dal presente

Contratto.

- 33.2 Le fusioni del Gestore con altre Società non costituiranno cessione di Contratto.
- 33.3 In ogni caso, le operazioni di fusione avranno l'effetto di far assumere, dalla Società incorporante o dalla nuova Società risultante dalla fusione, tutti i diritti e gli obblighi del Gestore dipendenti dal presente Contratto.

Art. 34 - Penali

- 34.1 Qualora, in fase di realizzazione delle opere previste nel *Piano Investimenti*, non vengano rispettati i tempi previsti salvo cause di forza maggiore, il Comune, previa contestazione e sentito il Gestore, può applicare la penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione del servizio.
- 34.2 Ogni qualvolta la pressione del gas, misurata lungo la rete di distribuzione, a monte dei misuratori, risulti inferiore a 17 mbar, per la durata di più di un'ora, la penale sarà di Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni ora di durata del disservizio. Se l'inadempimento di cui sopra dipende da cause di forza maggiore, il Gestore deve dichiararlo entro 24 ore; qualora la forza maggiore sia accertata dal Comune, il Gestore è esonerato dal pagamento della penale.

Art. 35 - Risoluzione della Convenzione

- 35.1 Il Comune di Piateda avrà diritto alla risoluzione della Convenzione, e quindi alla revoca del diritto d'uso, nei seguenti casi:
- a) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento del Gestore;
 - b) in caso di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione dei servizi o nella esecuzione della presente Convenzione, qualora imputabili alla diretta

responsabilità del Gestore e tali comunque da pregiudicare in maniera rilevante la prestazione del servizio pubblico affidato e l'integrità del patrimonio concesso in uso;

- c) in caso di cessione di cui al precedente Art.33.

- 35.2 Nel caso di cui alla lettera c) prima di pronunciare la revoca del diritto d'uso, il Comune di Piateda, sentito il Gestore sulle cause

dell'inadempimento, notificherà al Gestore stesso una diffida, con la quale prescriverà un congruo termine per rimuovere le inadempienze. Decorso tale termine senza che il Gestore abbia provveduto, potrà emettere la declaratoria di revoca del diritto d'uso. E' facoltà del Comune di Piateda in tale circostanza, pretendere dal Gestore la refusione di spese, oneri e danni subiti per dolo o colpa grave della stessa.

35.3 La revoca del diritto d'uso comporterà altresì l'obbligo per il Gestore di consegnare al Comune di Piateda il complesso dei beni secondo quanto disposto al successivo Art.37.

Art. 36 - Revoca dell'affidamento

36.1 Il Comune può revocare l'affidamento del Servizio, oltre che per i casi di cui al precedente Art.35, anche ove ragioni di pubblico interesse – gravi, inderogabili ed urgenti – dovessero richiedere l'adozione di tale provvedimento, previo preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tale circostanza le Parti concordano un equo indennizzo in favore del Gestore.

36.2 La revoca dell'affidamento comporterà altresì l'obbligo per il Gestore di consegnare al Comune il complesso dei beni secondo quanto disposto dalla presente Convenzione tra il Comune ed il Gestore.

Art. 37 - Regime dei beni al termine del diritto d'uso

37.1 Al termine della presente Convenzione gli impianti costituenti il Sistema dovranno essere consegnati al Comune di Piateda in buono stato d'uso e di funzionamento senza onere alcuno a carico del Comune stesso.

37.2 I lavori e le opere eseguite per il rinnovo, la ricostruzione ed il ripristino di tali beni, come meglio specificato all'Art.18, risultano compresi nella tipologia di beni di cui al precedente comma e costituiscono investimenti a

totale carico del Gestore, pertanto dovranno essere riconsegnati al Comune di Piateda in buono stato d'uso e di funzionamento senza onere alcuno a carico del Comune medesimo.

Art. 38 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione inerente il presente Contratto dovrà essere inviata:

- ◆ Comune di Piateda - via Ragazzi del '99, 1 – 23020 PIATEDA (SO)
- ◆ Gestore: ARCALGAS PROGETTI s.p.a.

Via Castello n. 65 – 29100 – Piacenza

A c.a. Dott. Covati Agostino

Art. 39 - Spese

39.1 Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione sono a carico del Gestore.

Art. 40 - Tentativo Obbligatorio di Conciliazione

40.1 Qualora ed in qualsiasi momento fra il Comune ed il Gestore sorgano contestazioni sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto del presente Contratto, ciascuna Parte potrà notificare all'altra, mediante lettera A/R, l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto.

40.2 Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni

addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo, qualora la questione sia di natura tecnica, al parere di un esperto nominato di comune accordo (tentativo obbligatorio di conciliazione). Il compenso dell'esperto, per l'espletamento dell'incarico, verrà ripartito equamente tra le Parti.

Art. 41 - Controversie

- 41.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione od esecuzione del presente atto, se non pervenuta soluzione ricorrendo a quanto previsto nel precedente Art.30, sarà rimessa alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo giusto Art.33 D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.80.
- 41.2 Peraltro la risoluzione delle controversie concernenti diritti patrimoniali verrà rimessa alle determinazioni di un collegio arbitrale composto di tre membri.
- 41.3 Il procedimento di nomina degli arbitri e le regole di rito saranno disciplinate dagli Artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
- 41.4 Il Collegio arbitrale avrà sede in Piateda, presso il Municipio e dirimerà la controversia secondo diritto in via rituale.

ALLEGATI:

Allegato "A" - Stato di fatto della rete esistente

Allegato "B" - Progetto tecnico di completamento della rete

Per il Comune di Piateda

Il gestore

Il segretario Comunale rogante